



**COMUNE DI TULA**  
Provincia di Sassari

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DEL DECRETO N. 8 DEL 13-06-2016**

Tula, lì 13-06-2016

**Registro Generale n. 12**

**DECRETO DEL SINDACO**

**N. 8 DEL 13-06-2016**

**Oggetto: Nomina Assessore sig.ra Serusi Bianca.**

**IL SINDACO**

VISTO che il giorno 05 giugno 2016 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni, richiamando in particolare i seguenti articoli:

- **Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta**  
*[...] 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. [...]*
- **Articolo 47 - Composizione delle giunte**  
*[...] 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.*  
*4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. [...]*
- **Art. 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta**
  1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
  2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
  4. (Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80.) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»
- **Articolo 78 Doveri e condizione giuridica**  
*[...] 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. [...]*

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. [...]

VISTO più in generale il titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215 recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali";

VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed in parti colare l'art. 20 "Composizione della Giunta Comunale"

- *Visti gli artt. 10,11 e 12 del D.Lgs 235/2012 e dato atto della non sussistenza delle condizioni di cui ai detti articoli;*
- *Visto l'art. 1 comma 2 della L.R. 22 febbraio 2012 n 4 come modificato dall'art. 34 della L.R. 4 febbraio 2016 che recita: "Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco. "*

Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000

## N O M I N A

La Sig.ra SERUSI BIANCA nata a Ozieri il 21.02.1970 e residente a Tula

componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

CULTURA  
COMUNICAZIONE

**dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

*Dalla residenza comunale, 13 giugno 2016*

Timbro

**IL SINDACO**

Dr. Satta Gesuino

---

*Per accettazione della carica*

**L'ASSESSORE BIANCA SERUSI**

.....

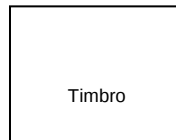
(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

---

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

TULA, 13 GIUGNO 2016



**IL SINDACO**

**Dr. Satta Gesuino**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Del suesposto decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-06-2016 al 28-06-2016  
Lì 13-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to